Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(76/114/CEE)

(GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 78/507/CEE della Commissione del 19 maggio 1978	L 155	31	13.6.1978

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 329 del 25.11.1982, pag. 31 (76/114/CEE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(76/114/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali, riguardano, fra l'altro, le targhette e le iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3];

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno 4 ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/ora, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le targhette ed iscrizioni regolamentari, la loro posizione ed

(1) GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 41.
(2) GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 4.
(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

▼B

il loro modo di fissaggio, se questi rispondono alle prescrizioni dell'allegato.

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º gennaio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1º ottobre 1978.

2. Dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché possa presentare le sue osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

1. GENERALITÀ

1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte ai punti successivi. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

2.1. In zona visibile e facilmente accessibile su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui modello figura in appendice al presente allegato, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili ed indelebili, elencate nel seguente ordine:

2.1.1. Nome del costruttore,

2.1.2. Numero d'omologazione CEE [1]

Questo numero è formato dalla lettera «e» minuscola seguita nell'ordine dal numero o dalle lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l'omologazione CEE ►A2 (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, GR per la Grecia, IRL per l'Irlanda, P per il Portogallo) ◄ e dal numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione fissata per il tipo di veicolo. Tra la lettera «e» e il numero o le lettere che contrassegnano il paese che ha rilasciato l'omologazione CEE, nonché tra tale numero o tali lettere e il numero di omologazione, viene posto un asterisco,

2.1.3. Numero d'identificazione del veicolo,

2.1.4. ►M1 Massa ◄ massima a carico autorizzata del veicolo,

2.1.5. ►M1 Massa ◄ massima a carico autorizzata per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore,

2.1.6. ►M1 Massa ◄ massima autorizzata per ognuno degli assi; i dati vengono elencati a partire dalla parte anteriore verso la parte posteriore,

2.1.7. Se si tratta di semirimorchio, la ►M1 massa ◄ massima autorizzata sulla selletta di attacco,

2.1.8. I punti da 2.1.4 a 2.1.7 entrano in vigore solo dopo 12 mesi a decorrere dall'adozione della direttiva del Consiglio relativa alle ►M1 masse ◄ e misure dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Tuttavia, fino a tale data, uno Stato membro può chiedere che le ►M1 masse ◄ massime autorizzate prescritte dalla sua legislazione nazionale siano indicate sulla targhetta di ogni veicolo immesso in circolazione sul suo territorio.

Se le ►M1 masse ◄ tecnicamente ammissibili sono superiori alle ►M1 masse ◄ massime autorizzate, tale Stato può richiedere che siano anche esse indicate. In tal caso le ►M1 masse ◄ sono indicate su due colonne: nella colonna di sinistra sono iscritte le ►M1 masse ◄ massime autorizzate e nella colonna di destra le ►M1 masse ◄ tecnicamente ammissibili.

2.2. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le iscrizioni prescritte dai punti da 2.1.1 a 2.1.8 (vedi appendice al presente allegato).

3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore ad ogni singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza bisogno di altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni.

[1] ►M1 Se un tipo di veicolo non è stato oggetto di una omologazione CEE e quindi non possiede un numero di omologazione CEE, uno Stato membro può esigere che il numero di omologazione nazionale sia indicato. In tal caso, il costruttore può apporre tale numero su una targhetta separata da quella del costruttore, ovvero sulla targhetta del costruttore stesso. ◄

▼B

Il numero di identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

▼M1

3.1. Esso deve essere segnato sulla targhetta del costruttore, nonché sul telaio o sull'intelaiatura o su altra struttura analoga.

3.1.1. Esso deve essere composto da tre parti:

3.1.1.1. La prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un dato costruttore.

Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità succitata assegna anche il terzo, il quarto ed il quinto carattere della terza parte.

3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali dei veicoli. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere riempiti con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso.

3.1.1.3. La terza parte, costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti.

3.1.2. Esso deve essere disposto possibilmente su un'unica riga.

In casi eccezionali, per motivi tecnici, esso può anche essere disposto su due righe. In tali casi non è però consentito suddividere una qualsiasi delle due parti sulle due righe. L'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse. Si può derogare a questa disposizione, nel caso delle targhette del costruttore, quando il numero è segnato su una sola riga. Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

▼B

3.2. Il numero d'identificazione deve inoltre:

3.2.1. essere segnato sul telaio o sull'intelaiatura o sulla struttura analoga, nella metà destra del veicolo;

3.2.2. essere apposto in zona chiaramente visibile ed accessibile, mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che esso si cancelli o si alteri.

4. CARATTERI

4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli

4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:

4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi od altri segni particolari diversi dai simboli di cui al punto 3.1.2, quarto comma;

4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:

4.2.2.1. 7,0 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;

4.2.2.2. 4,0 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.

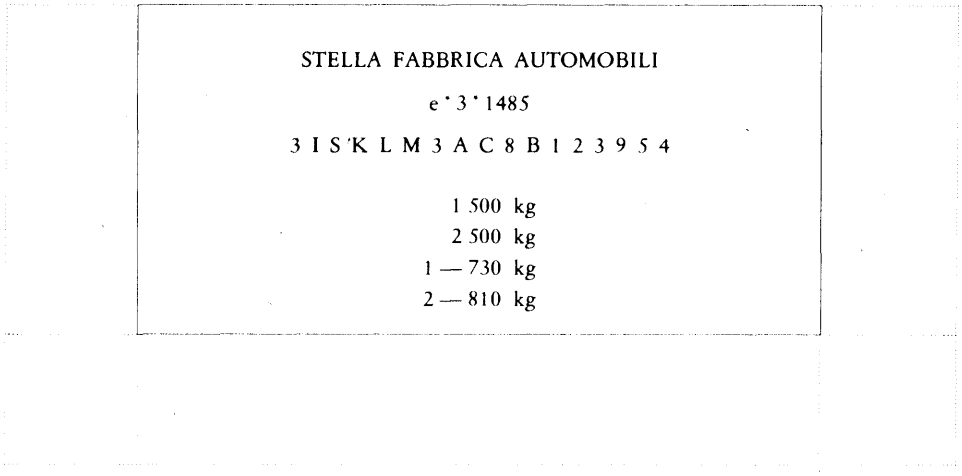
▼**M1**

APPENDICE

ESEMPI DI TARGHETTE DEL COSTRUTTORE

Gli esempi che seguono non pregiudicano le indicazioni che figureranno in realtà sulle targhette del costruttore; essi vengono dati unicamente a titolo indicativo.

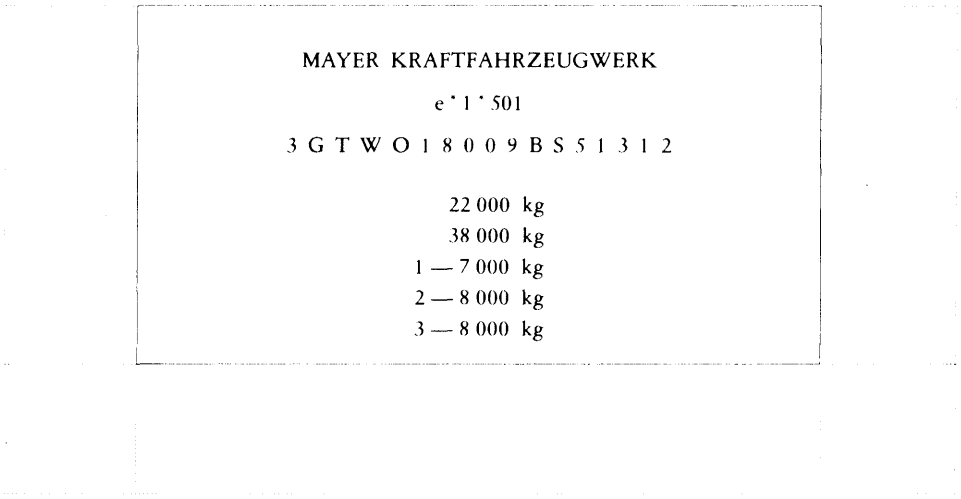
Esempio n. 1



L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria M_1.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra).

Esempio n. 2



L'esempio si riferisce ad un veicolo della categoria N_3.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.2 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte (vedi i rettangoli punteggiati nell'esempio illustrato qui sopra).